

ACCORDO TRA IL COMUNE DI CAVAGNOLO ED IL COMUNE DI BROZOLO PER  
L'ASSEGNAZIONE DI PERSONALE UTILIZZATO A TEMPO PARZIALE, EX ART. 14  
CCNL 22/1/2004 E ART.1, COMMA 557, LEGGE N. 311/2004

PREMESSO

- Che con nota del 04/06/2015, il Sindaco del Comune di Brozolo ha richiesto che il dipendente dell'Ufficio Tecnico del Comune di Cavagnolo, venga autorizzato a svolgere attività di collaborazione presso il servizio tecnico;
- Che risulta possibile, in base alla normativa vigente ed in particolare all'art. 1, comma 557, della legge 311/2004, conferire l'incarico di prestazioni lavorative in posizione di comando previo assenso dell'Ente di appartenenza;
- Che il comma 5 dello stesso art. 53 del D.Lgs n. 165/2001, così come novellato dall'art. 1, comma 42, della Legge 190/2012, ai sensi del quale, in ogni caso, il conferimento operato direttamente dall'Amministrazione nonché l'autorizzazione all'esercizio di incarichi che provengano da altre Amministrazioni pubbliche ovvero da società o persone fisiche che svolgano attività d'impresa, sono disposti dai rispettivi organi competenti secondo criteri oggettivi e predeterminati, che tengano conto della specifica professionalità, tali da escludere casi di incompatibilità, sia di diritto che di fatto nell'interesse del buon andamento della pubblica Amministrazione o situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi che pregiudichino l'esercizio imparziale delle funzioni attribuite al dipendente;
- Che il successivo comma 7 dello stesso articolo 53 – novellato dalla richiamata Legge n.190/2012 - il quale prevede che “ i dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dall'Amministrazione di appartenenza. Ai fini dell'autorizzazione ad espletare incarichi, l'Amministrazione verifica l'insussistenza di situazioni anche potenziali, di conflitto di interessi”;
- Che ai fini dell'autorizzazione ad espletare incarichi conferiti da altre amministrazioni ovvero da soggetti privati, l'Amministrazione verifica l'insussistenza di situazioni anche potenziali, di conflitto alla legittimità;
- Che il Comune di Cavagnolo, operate le dovute verifiche sulla situazione della propria dotazione organica, valutata la proposta di utilizzo nello spirito della reciproca collaborazione che deve animare l'attività degli Enti Locali, ed acquisita la disponibilità del dipendente interessato, ritiene di poter acconsentire all'assegnazione richiesta, nel rispetto delle condizioni di seguito indicate.

Tutto ciò premesso tra le parti come sopra rappresentate si conviene quanto segue:

- 1) Il Comune di Cavagnolo, autorizza, per le motivazioni in premessa indicate, l'assegnazione presso il Comune di Brozolo del proprio dipendente a tempo pieno e indeterminato Sig. Torasso Geom. Franco, Cat. D3, ai sensi e per le finalità di cui all'art. 14 del CCNL Comparto Regioni – Autonomie Locali, stipulato in data 22/1/2004 ed art. 1, comma 557, Legge 311/2004.
- 2) Il termine massimo di assegnazione in comando non potrà superare le nr. 4 ore settimanali, in modo da consentirne il migliore utilizzo del dipendente e mantenere la funzionalità dei rispettivi uffici salvaguardando il rispetto dell'orario di lavoro osservato dal dipendente nell'Ente di appartenenza.

- 3) Nel cumulo dei due rapporti di lavoro la durata media dell'orario di lavoro non superi in ogni caso, per ogni periodo di sette giorni, le quarantotto ore, comprese le ore di lavoro straordinario.
- 4) Il lavoratore beneficia di un congruo intervallo per pausa, secondo le modalità e la durata stabilite dal contratto collettivo di lavoro.
- 5) Le ferie annuali siano garantite al lavoratore come autorizzate dal Comune di appartenenza.
- 6) In nessun caso l'utilizzazione del dipendente presso il Comune di Brozolo dovrà recare alcun pregiudizio nel normale svolgimento dei compiti ed obiettivi assegnati al citato dipendente nel Comune di appartenenza né contrastare con le esigenze, anche non prevedibili, dell'area di assegnazione, restando salva la facoltà del Comune di Cavagnolo, in presenza di fattori sopravvenuti anche connessi al raggiungimento degli obiettivi assegnati, di revocare con efficacia immediata l'autorizzazione allo stesso sottesa.
- 7) Il presente accordo decorre dal 01/07/2015 e sino al 31/12/2015 .
- 8) Il trasferimento della funzione all'unione comporterà il recesso del presente accordo
- 9) Il Comune di Brozolo si impegna a prevedere in bilancio lo stanziamento necessario per il pagamento diretto al dipendente incaricato della quota di oneri dovuti come prevede la normativa vigente in materia.
- 10) Il Comune di Brozolo, avente figura di datore di lavoro per il personale assegnato, avrà cura di applicare le prescrizioni stabilite a tutela della sicurezza del lavoratore.
- 11) Il riposo settimanale dovrà coincidere per entrambi gli Enti con la domenica.
- 12) I singoli giorni o periodi continuati di ferie sono autorizzati dal Comune di Cavagnolo e la fruizione degli stessi dovrà avvenire nello stesso periodo coincidenti nei due Enti.

Per quanto non previsto nel presente atto, si applicano le norme generali sul pubblico impiego ed in particolar modo, per il caso di specie, l'ex art. 14 C.C.N.L. 22/01/2004 citato.

Cavagnolo, li

PER IL COMUNE DI CAVAGNOLO (TO)

PER IL COMUNE DI BROZOLO (TO)

---

---